

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni

Art. 765 Ufficiale procedente

La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'[articolo 769](#).

Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.

Note

Lo spostamento di competenza al giudice di pace, introdotto dal D.Lgs. 116/2017, opererà a decorrere dal 31 ottobre 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all'interno dell'ufficio per il processo.